



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

ORDINANZA N. 1135

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA SUL TERRITORIO COMUNALE.

Premesso che la Città di Stresa riconosce all'arte in strada, intesa come espressione artistica di carattere musicale, teatrale e figurativo, un ruolo di valorizzazione culturale e turistica dello spazio urbano, ai sensi della L.R. 15.07.2003 n.17 come modificata dalla L.R. 04.04.2007 n.8 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada";

Che durante tutto l'anno, ma in particolar modo durante il periodo estivo, la Città si anima di persone che si esibiscono ai bordi delle strade e nelle piazze con propri strumenti musicali effettuando balli, piccole rappresentazioni, giochi di prestigio ed attività ginniche a corpo libero creando occasione di incontro e intrattenimento;

Considerato che la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada va temperata con le esigenze di rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni sonore, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la normale circolazione stradale e pedonale, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;

Riscontrato che è sentita l'esigenza di una regolamentazione dell'arte in strada a tutela non solo dell'ottimale vivibilità degli spazi cittadini ma anche di chi esercita questa attività quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte;

Ritenuto che le finalità sopra indicate sono già state perseguite con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 23.07.2008, atto di indirizzo fornito al Sindaco per la regolamentare l'esercizio del mestiere di artista da strada;

Riscontrato che in forza dell'art. 6 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, l'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcun atto autorizzatorio da parte dell'autorità comunale;

Dato atto che tali attività devono avvenire nel rispetto e nelle modalità e criteri quali meglio determinati dall'art.4 della citata L.R. 17/2003 e s.m.i.;

Considerato che l'art.5 della medesima L.R. 17/2003 e s.m.i. consente ai Comuni di dotarsi di proprie regole per l'esercizio di tali attività, nel rispetto della peculiarità di ciascuno;

Ritenuto pertanto di regolamentare tali attività entro limiti territoriali e procedurali, onde consentire all'Amministrazione Comunale di poter esercitare in ogni momento il necessario controllo;

Ritenuto quindi opportuno individuare gli ambiti urbani nei quali sia possibile la pratica delle espressioni artistiche da strada (disciplinandone altresì il fenomeno, anzi, monitorandolo e controllandolo al fine di assicurare un'ordinata e civile convivenza);

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 135 del 23.07.2008 "Esercizio dei mestieri girovaghi di musicista ed artista da strada – Atto di indirizzo";

Visti gli articoli 15, 20, 190 e 211. del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm. (Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

che nel territorio comunale l'arte in strada venga esercitata secondo le seguenti disposizioni:

- a. L'arte da strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti consentiti dal presente provvedimento.
- b. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte , limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione nel rispetto:
 - Della quiete pubblica e dei limiti delle emissioni sonore;
 - Della normale circolazione stradale e pedonale;
 - Del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
 - Del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture, degli arredi;
- c. L'artista da strada può esibirsi per i tempi necessari a ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa e per non più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) , sempre che vengano utilizzati materiali inadatti a danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.
- d. L'artista di strada potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo non superiore a due giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere almeno 2 (due) settimane prima di esibirsi nuovamente.
- e. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto c).
- f. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni ancorchè temporanee; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa,
- g. E' consentito l'uso di piccoli impianti di diffusione della musica purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente.
- h. L'artista da strada si obbliga, limitatamente alla durata della sua esibizione , al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
- i. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
- j. L'artista non può chiedere ovvero pretendere un corrispettivo per la sua esibizione. L'offerta deve essere libera, spontanea e non provocata.

- k. E' ammesso l'esercizio dell'attività in questione su tutto il territorio comunale con esclusione della passeggiata del lungolago nel tratto compreso tra la Villa Pallavicino ed il Lido di Carciano, dei sagrati e delle pertinenze dei luoghi di culto, nel raggio di mt.100 dalle aree cimiteriali e dalle scuole di ogni ordine e grado.
- l. L'esercizio di arte da strada è consentito con le seguenti limitazioni orarie:
- Attività senza emissioni sonore, vocali, strumentali: dalle ore 9.00 alle ore 23.00
 - Attività con emissioni vocali, strumentali, o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- m. E' fatto sempre salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di vietare totalmente in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero per l'assunzione di comportamenti non idonei, l'esercizio dell'arte in strada.

Il Comando di Polizia Locale della Città di Stresa, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza sull'esecuzione del presente provvedimento

A V V E R T E

Le violazioni alla presente ordinanza, ove non sanzionate con leggi diverse, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 a norma dell'art.7/bis 1 c. del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento illecito. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verbania, alla Questura di Verbania, al Comando Provinciale Arma Carabinieri di Verbania, al Comando Stazione Carabinieri di Stresa per gli aspetti di specifica competenza.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line e della stessa ne sarà data notizia con pubblicazione sul sito istituzionale.

E' ammesso contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Dalla Residenza Municipale, li 7 LUGLIO 2011

IL SINDACO
F.to avv. Canio DI MILIA